

COMUNE DI SAN NAZZARO VAL CAVARGNA

STATUTO

Delibera n. 18 del 13/3/1995.

ELEMENTI COSTITUTIVI, PRINCIPI E FINALITA' FONDAMENTALI

Art. 1

Principi fondamentali

1. Il Comune di San Nazzaro Val Cavargna è Ente autonomo locale e della sua autonomia si avvale per il perseguimento dei propri fini istituzionali e per l'organizzazione e lo svolgimento della propria attività, alla quale provvede nel rispetto dei principi della Costituzione, delle leggi dello Stato, della Regione e del presente Statuto.
2. Esercita funzioni proprie e le funzioni attribuite o delegate dalle leggi statali e regionali.
3. Il Comune ispira la propria azione e fa propri i principi della carta europea dell'autonomia locale.

Art. 2

Finalità

1. Il Comune rappresenta l'intera popolazione del suo territorio e ne cura unitariamente i relativi interessi. Ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche e all'attività amministrativa.
2. Nell'ambito delle competenze assegnate dalle leggi statali e regionali e in collaborazione con gli altri Enti pubblici, attiva tutte le funzioni amministrative nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto e utilizzazione del territorio, di sviluppo economico e di crescita socio-culturale, con particolare riguardo al sostegno ed alla valorizzazione delle risorse umane e materiali presenti nel territorio favorendo anche iniziative di comune accordo con la Comunità Montana.

Art. 3

Territorio e sede comunale

1. Il Comune di San Nazzaro Val Cavargna è costituito dalle frazioni di Bubegno, Burena, Cardè, Ruginò e Rovolè.
2. Il territorio del comune si estende per Kmq. 13,26 confinante con i Comuni di Germasino, Garzeno, Cavargna, San Bartolomeo, Val Rezzo, Carlazzo e con la Confederazione Elvetica.
3. Il Palazzo civico, sede comunale, è ubicato nella frazione di Bubegno.

4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.
5. La modifica della denominazione delle frazioni o della sede comunale può essere proposta dal Consiglio previa consultazione popolare.

Art. 4
Albo pretorio

1. La Giunta comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad "albo pretorio" per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità l'integralità e la facilità di lettura.
3. Il segretario cura l'affissione degli atti di cui al 1° comma avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

Art. 5
Stemma del Comune

1. Il Comune ha un proprio stemma concesso con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ed è costituito da una parte centrale raffigurante in primo piano una mucca con delle montagne sullo sfondo e tre spighe di grano in alto sulla destra. Sopra la parte centrale vi figura una corona reale. Sotto, la parte centrale, risulta sorretta da due rami, uno di alloro e l'altro di quercia, incrociati e legati con un nastro di colore rosso. In alto centralmente, è riportata la scritta <<San Nazzaro Val Cavargna – Comune>>.
2. Il regolamento disciplina l'uso dello stemma.

PARTE I
RAPPORTI SOCIALI, ECONOMICI E CULTURALI

Art. 6
Promozione di attività economiche, sociali, culturali e territoriali

1. Il Comune deve essere parte attiva nella promozione del superamento degli squilibri economici e sociali esistenti nel proprio ambito.
2. Deve favorire la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione.
3. Deve favorire la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità di vita.

Art. 7
Servizi sociali e tutela della salute pubblica

1. Il Comune concorre a garantire il diritto alla salute, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente, alla tutela della maternità e della prima infanzia.
2. Opera per l'attuazione di un efficiente servizio di sussistenza sociale con particolare riguardo agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi.
3. Riconosce ed assicura il diritto allo studio.

Art. 8

Salvaguardia ambientale e tutela del patrimonio storico architettonico

1. Il Comune attiva le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente adottando, in proposito, politiche volte a rendere compatibile lo sviluppo economico.
2. Tutela il patrimonio storico – architettonico, garantendone il godimento da parte della collettività.

Art. 9

Strutture , enti e associazioni culturali, ricreative e sportive

1. Il Comune promuove la costituzione di enti ed associazioni culturali, ricreative e sportive, al fine di suscitare ed incentivare, in particolare, lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di tradizioni, usi e consuetudini locali.
2. Si fa carico della creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli enti, organizzazioni, privilegiando il volontariato e le finalità cennate.
3. I modi di utilizzo delle strutture e dei servizi sono disciplinati da apposito regolamento, che dovrà, altresì, prevedere il concorso equilibrato degli enti, ed associazioni, alle spese di gestione, salvo che non sia prevista la gratuità per particolari finalità di carattere sociale, perseguite da enti pubblici.

Art. 10

Politiche territoriali

1. Il Comune promuove ed attua in organico assetto del territorio , nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, turistici e commerciali.
2. Predisporre la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria individuate, secondo criteri di priorità.
3. Predisporre idonei strumenti di pronto intervento, da prestare al verificarsi di pubbliche calamità.
4. Il Sindaco esercita il controllo e la vigilanza urbanistica ed edilizia e ne sanziona le violazioni, con gli strumenti predisposti dalle leggi statali e regionali.

Art. 11

Turismo, artigianato e commercio

1. Il Comune tutela e promuove il lavoro in tutte le sue forme ed articolazioni, quale fonte di crescita umana, sociale ed economica. In particolare, promuove lo sviluppo del turismo, dell'artigianato e del commercio favorendo il sorgere di forme associative nelle più vaste articolazioni.

Art. 12

Forme di cooperazione nella gestione dei servizi

1. Il Comune, per la gestione ottimale dei servizi, che per la loro articolazione e natura, non possono essere gestiti direttamente, sottolinea il carattere imprenditoriale della gestione degli stessi e la connessa promozione dello sviluppo economico e civile della comunità. Valorizza l'elasticità di funzionamento, la snellezza decisionale, la possibilità di regolare e di predisporre condizioni che, in un contesto di variabili, consentano di modificare clausole contrattuali e/o convenzioni, inerenti servizi ed interventi, in relazione alla valutazione dei risultati ottenuti.
2. A tale scopo, tra le forme possibili di gestione, il Comune può disporre:
 - a) la partecipazione a consorzi, od azienda speciale consorziale od a società per azioni a prevalente capitale pubblico locale;
 - b) la stipulazione di apposita convenzione con altri Comuni per svolgere in modo coordinato servizi e funzioni;
 - c) la concessione a terzi;
 - d) apposita istituzione per l'esercizio di servizi sociali non aventi rilevanza imprenditoriale.

PARTE II L'ORDINAMENTO DEL COMUNE

Art. 13

Organi

1. Sono organi del Comune:
 - Il Consiglio Comunale;
 - La Giunta Comunale;
 - Il Sindaco.

Art. 14

Il Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale è la diretta espressione dell'autonomia locale, rappresenta la collettività comunale, determina l'indirizzo politico – amministrativo del Comune, ne controlla l'attuazione coerente. E' competente specificatamente, per gli atti demandatigli dalle leggi e dal presente Statuto.
2. Il Consiglio Comunale è composto dal Sindaco e da n. 12 consiglieri, eletti con sistema maggioritario, contestualmente alla elezione del Sindaco.
3. Il Consiglio Comunale dura in carica per quattro anni, e comunque fino all'elezione dei nuovi.
4. Il Consiglio comunale è soggetto di direzione politica. In tale ambito spettano al Consiglio comunale poteri conoscitivi d'influenza e d'indirizzo con cui si

formulano autentiche direttive di azione politica che impegnano gli organi di governo dell'Ente.

5. Il Consiglio comunale, inoltre, nella sua funzione di indirizzo e controllo, si avvale della collaborazione del revisore del conto, in relazione alla complessiva, ottimale, gestione delle risorse dell'Ente.
6. L'esercizio dei poteri e delle funzioni consiliari non può essere delegato.

Art. 15

Altri compiti del Consiglio comunale

1. Al Consiglio comunale, oltre a determinare l'indirizzo politico, sociale ed amministrativo spettano i seguenti altri compiti:
 - a) approva lo Statuto comunale e ogni sua eventuale variazione;
 - b) approva gli atti di programmazione finanziaria del Comune, annuali e pluriennali, le loro variazioni, il rendiconto consuntivo;
 - c) formula le proposte del Comune agli organi dello Stato, della Regione e degli enti sovracomunali per l'elaborazione di programmi e piani nazionali, regionali o comunque sovracomunali;
 - d) approva gli atti comunali di programmazione e di pianificazione urbanistica generale ed attuativa;
 - e) delibera gli atti ed i provvedimenti generali attuativi, specificatamente ad esso richiesti da leggi nazionali, regionali o da altre norme sovracomunali, attenendosi agli indirizzi generali dalle stesse disposti e che rientrino nella propria competenza ex art. 32 della legge n° 142 del 1990;
 - f) delibera l'istituzione di commissioni consiliari consultive, di approfondimento, di indagine, di inchiesta, e di proposta con i relativi regolamenti nonché nomina, designa e revoca i componenti quando delle stesse facciano parte anche rappresentanti delle minoranze, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento;
 - g) nomina, designa e revoca i componenti delle commissioni comunali previste da leggi nazionali o regionali, approvando i relativi regolamenti quando delle stesse facciano parte anche rappresentanti delle minoranze, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento;
 - h) determina gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge;
 - i) adempie ad ogni altra funzione specificatamente attribuitagli da leggi statali, regionali o da norme di enti sovracomunali, se compatibili con quanto previsto dall'art. 32 della legge n. 142 del 1990;
 - l) l'affidamento di attività e servizi mediante convenzione nonché gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permutate, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali, del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella competenza della Giunta comunale;
 - m) approva i regolamenti per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni, degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni stesse;
2. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei 60 giorni successivi, a pena di decadenza.
3. Il Consiglio, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali si limita ad adottare solamente atti urgenti ed improrogabili; in

tal caso i motivi dell'urgenza dovranno essere esplicitamente rilevati nei verbali relativi.

Art. 16 *Consiglieri*

1. I consiglieri rappresentano l'intero Comune ed esercitano la loro funzione senza vincolo di mandato. Essi non possono essere chiamati a rispondere per le opinioni espresse o per i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni salvo che tali comportamenti non abbiano rilevanza penale.
2. Ogni consigliere, secondo le procedure stabilite nel regolamento, ha diritto di:
 - a) formulare interrogazioni, interpellanze, prestare mozioni, nonché proposte su tutte le questioni di competenza di Consiglio comunale;
 - b) ottenere informazioni e copia di atti e documenti utili all'espletamento del proprio mandato senza che possa essere opposto il segreto d'ufficio;
 - c) far constatare nel verbale del suo voto e dei motivi del medesimo con la possibilità di chiedere eventuali rettifiche secondo le modalità del regolamento;
3. Il consigliere comunale è tenuto al segreto d'ufficio, nei casi specificatamente determinati dalla legge o dal regolamento;
4. Il consigliere entra in carica all'atto della proclamazione ovvero, in casi di surroga, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
5. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate dal consigliere medesimo ai rispettivi consigli. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Consiglio la relativa surrogazione che deve avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.
6. Il seggio che durante il quadriennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta è attribuita al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto. Nel caso di sospensione di un consigliere adottata ai sensi dell'art. 1 legge 18 gennaio 1992, n. 16 il Consiglio nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato dopo gli eletti il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione.
7. Ogni consigliere ha diritto di percepire le indennità spettantigli per disposizione di legge e secondo le determinazioni attuative assunte dal Consiglio.
8. Il consigliere comunale decade allorché ricorra uno dei motivi previsti dall'art. 289 del R. D. 148/1915.
9. Il Comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai consiglieri, agli assessori ed al Sindaco che si trovino implicati, in conseguenza di fatti e di atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile, penale o amministrativa, in ogni stato e grado di giudizio, purché non ci sia conflitto di interesse con l'Ente.
10. Nel caso in cui, tuttavia, il giudizio si concluda anche con una condanna di carattere penale, l'interessato dovrà rimborsare al Comune le spese dal medesimo sostenute per l'assistenza fornita ai sensi del precedente comma 9.
11. Ogni consigliere eletto non residente nel Comune, entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti deve eleggere domicilio nel Comune stesso, comunicando, mediante raccomandata al Sindaco, il nuovo recapito.
12. I consiglieri devono astenersi:

- a) dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti, contabilità o affari loro propri, verso il Comune e verso le aziende comunali dal medesimo amministrate o soggette alla sua amministrazione o vigilanza, come pure quando si tratta di interesse proprio o di interessi, liti o contabilità dei loro parenti o affini sino al quarto grado civile o di conferire impieghi ai medesimi.
 - b) si astengono pure dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazione di diritti, somministrazioni od appalti di opere nell'interesse del Comune o degli enti soggetti alla sua amministrazione o tutela.
13. Le norme di cui al precedente comma 12 si applicano anche agli assessori e, quelle della lett. a), a parte tutti i componenti delle commissioni comunali.

Art. 17 *Consigliere anziano*

1. E' Consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale ai sensi dell'art. 72, 4° comma, del T.U. delle leggi per la composizione e la elezione degli organi della Amministrazioni comunali approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.

Art. 18 *Gruppi consiliari e capigruppo*

1. I consiglieri si costituiscono in gruppi composti, a norma di regolamento, da uno o più componenti.
2. Ai capigruppo consiliari sono assicurate, per l'esplicazione delle loro funzioni, tempestive informazioni e rapporti diretti con i responsabili preposti.
3. L'articolazione dei rapporti fra i capigruppo e tra costoro e l'Ente è stabilita dal regolamento.
4. La costituzione dei gruppi consiliari e dei relativi capigruppo, secondo quanto previsto dal regolamento, dovrà essere comunicata al Segretario comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

Art. 19 *Convocazione della prima seduta*

1. Il Consiglio è presieduto dal Sindaco. La prima seduta del Consiglio Comunale deve essere convocata entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.
In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva, il Prefetto.
2. Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni si applicano le norme previste, rispettivamente, dagli artt. 24 e 25 del presente Statuto.

Art. 20 *Convocazione*

1. Il Consiglio comunale è convocato dal Sindaco, cui compete, altresì, la fissazione del giorno dell'adunanza, salvo il caso di cui alla lett. b) del successivo comma 3 del presente articolo.
2. Esso si riunisce in sessione ordinaria in qualsiasi periodo dell'anno.
3. Il Consiglio può essere convocato in via straordinaria:
 - a) per iniziativa del Sindaco;
 - b) per proposta della Giunta comunale, al Sindaco;
 - c) su richiesta di un quinto dei consiglieri in carica.
4. Nei casi di cui alle precedenti lett. b) e c) l'adunanza deve essere tenuta entro e non oltre 20 giorni dalla data in cui è stata adottata la deliberazione o è pervenuta la richiesta. Trascorso il predetto termine senza che la riunione abbia luogo, il Consiglio è convocato, con il consueto preavviso e con gli stessi oggetti, dal Prefetto.
5. In caso d'urgenza, la convocazione può aver luogo con un preavviso di almeno ventiquattro ore. In questo caso ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei consiglieri presenti.
6. Il Consiglio si riunisce, altresì, ad iniziativa del Comitato regionale di controllo e del Prefetto, nei casi previsti dalla legge.
7. Saranno sottoposti all'esame del Consiglio, nell'ordine, le proposte e gli argomenti definiti dal Sindaco, quelli richiesti da almeno un quinto dei consiglieri e quelli formulati anche da ogni singolo consigliere purché le relative richieste pervengano al protocollo del Comune almeno 10 giorni prima della data in cui si svolgerà la seduta consiliare. Le richieste pervenute successivamente a tale termine verranno inserite nella successiva seduta.
8. Se il Sindaco non convoca il Consiglio entro 20 giorni dalla richiesta, esso può essere convocato, previa diffida, dal Prefetto.

Art. 21

Sessioni del Consiglio comunale

1. L'attività del Consiglio comunale si articola in sessioni ordinarie e straordinarie.
2. Sono sessioni ordinarie le sedute in cui vengono iscritte proposte di deliberazioni di cui all'art. 32, lett. b), della legge n. 142 del 1990.

Art. 22

Ordine del giorno del Consiglio comunale

1. L'ordine del giorno delle sedute del Consiglio comunale è stabilito dal Sindaco, secondo le norme del regolamento.

Art. 23

Avviso di convocazione

1. Gli avvisi di convocazione sono inviati dal Sindaco.
2. Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli oggetti da trattare, devono essere pubblicati all'Albo pretorio e notificati dal messo comunale al domicilio dei consiglieri nei seguenti termini:
 - a) almeno 5 giorni prima liberi per le sessioni ordinarie;
 - b) almeno 24 ore prima dell'ora stabilita per l'adunanza per i casi d'urgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno;
 - c) almeno tre giorni prima liberi per le sessioni straordinarie.

3. Gli atti relativi alle proposte incluse nell'ordine del giorno devono essere posti a disposizione di ciascun consigliere presso la sede del Comune, come definito dal regolamento:
 - a) nel caso di cui alle lett. b) e c) del comma 2, almeno 24 ore prima;
 - b) nel caso di cui alla lett. a) del comma suddetto, 72 ore prima.
4. Di ogni seduta deve essere redatto, a cura del segretario, un verbale nelle forme previste dal presente Statuto.

Art. 24

Validità delle adunanze

1. Il Consiglio comunale si riunisce validamente con la presenza della metà dei consiglieri assegnati, salvo che sia richiesta una maggioranza speciale.
2. Nella seduta della seconda convocazione è sufficiente, per la validità dell'adunanza, l'intervento di almeno quattro consiglieri.
3. Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza:
 - a) i consiglieri tenuti obbligatoriamente ad astenersi;
 - b) coloro che escono dalla sala prima della votazione.

Art. 25

Validità delle deliberazioni di Consiglio comunale

1. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene il voto favorevole della maggioranza dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.
2. Non si computano per determinare il numero dei votanti:
 - a) coloro che si astengono;
 - b) coloro che escono dalla sala prima della votazione;
3. Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con voto espresso dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 26

Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, salva diversa determinazione del regolamento.

Art. 27

Votazioni

1. Le votazioni hanno luogo con voto palese, salva diversa determinazione del regolamento.

Art. 28

Commissioni

1. Il Consiglio comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti e commissioni temporanee o speciali.

2. Il regolamento stabilisce il numero, la materia, le modalità operative, la composizione nel rispetto del criterio proporzionale.
3. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.
4. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.
5. Il Sindaco e gli assessori possono partecipare ai lavori delle commissioni permanenti, senza diritto di voto.
6. Possono essere costituite commissioni temporanee su proposta di almeno un terzo dei consiglieri assegnati e con deliberazione adottata a maggioranza dei consiglieri assegnati, per svolgere indagini conoscitive sull'attività amministrativa del Comune.
7. La deliberazione di cui al comma precedente stabilisce la composizione della commissione, i relativi poteri, le modalità operative.

Art. 29

Attribuzioni delle commissioni

1. Compito principale delle commissioni permanenti è l'esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell'organo stesso.
2. Compito delle commissioni temporanee e di quelle speciali è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio comunale.
3. Il regolamento dovrà disciplinare l'esercizio delle seguenti attribuzioni:
 - a) la nomina del presidente della commissione;
 - b) le procedure per l'esame e l'approfondimento di proposte di deliberazioni loro assegnate dagli organi del Comune;
 - c) forme per l'esternazione dei pareri, in ordine a quelle iniziative sulle quali per determinazione dell'organo competente, ovvero in virtù di previsione regolamentare, sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione;
 - d) metodi, procedimenti e termini per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazioni di proposte;

Art. 30

Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale

1. Le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del Consiglio comunale, sono contenute in un regolamento approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.
2. La stessa maggioranza è richiesta per le modificazioni del regolamento.

Art. 31

La Giunta comunale

1. La Giunta Comunale, in coerenza con l'indirizzo politico ed amministrativo determinato dal Consiglio, esercita attività di promozione, di iniziativa e di amministrazione e le funzioni alla stessa conferite, con leggi statali e regionali, dal presente Statuto e dai regolamenti. La Giunta Comunale collabora con il Sindaco ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario, collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

Art. 32

Composizione della Giunta comunale

1. La Giunta Comunale si compone del Sindaco che la presiede, e di n. 2 assessori di cui uno può essere scelto fra i cittadini non facenti parte del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 33, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, a carico del quale non esiste alcuna causa di ineleggibilità od incompatibilità alla carica di consigliere ed assessore.

Art. 33

Elezioni del Sindaco e degli assessori

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge.
2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un vice-Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione unitamente alle proposte degli indirizzi generali di governo. Il Consiglio discute ed approva in apposito documento gli indirizzi generali di governo.
3. Chi ha ricoperto in due mandati consecutivi la carica di assessore non può essere nel mandato successivo ulteriormente nominato assessore.
4. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

Art. 34

Ineleggibilità e incompatibilità

1. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Sindaco e di assessore sono stabilite dalla legge.
2. Non possono contemporaneamente far parte della Giunta comunale categorie di persone incompatibili con le vigenti norme di legge.

Art. 35

Convocazione e validità delle sedute

1. Il Sindaco convoca e presiede la Giunta comunale.
2. Le sedute della Giunta comunale sono segrete,
3. La Giunta Comunale delibera con intervento dei membri in carica, e comunque con un numero di componenti non inferiore a tre.
4. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono adottate con il voto della maggioranza degli assessori in carica.

Art. 36

Durata in carica degli assessori

1. Il Sindaco e gli assessori rimangono in carica sino all'insediamento dei successori.
2. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio.

Art. 37
Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco e della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/3 dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi di legge.
3. Se il Sindaco non procede alla convocazione del Consiglio comunale nel termine previsto dal precedente comma, vi provvede il Prefetto.

Art. 38
Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alle elezioni del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni le funzioni del Sindaco sono svolte dal vice-Sindaco.
2. Le dimissioni sono presentate per iscritto ed acquisite al protocollo comunale.
3. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 1 trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio.

Art. 39
Decadenza dalla carica di Sindaco o di assessore

abrogato

Art. 40
Attribuzioni alla Giunta municipale

abrogato

Art. 41
Sindaco

1. Il Sindaco è il Capo dell'Amministrazione comunale ed Ufficiale del Governo nel territorio di competenza e rappresenta il Comune a tutti gli effetti.
2. Le funzioni di Capo dell'Amministrazione comunale e di Ufficiale del Governo non possono essere separate neanche con l'istituto della delega.
3. Il Sindaco costituisce l'organo più alto e significativo di direzione politica e di sintesi dell'attività di governo dell'Ente.
4. È organo propulsivo in quanto, tra l'altro, propone le priorità politiche da deliberare.
5. Assicura l'unità d'indirizzo della Giunta comunale, attraverso la concordanza dell'azione dei singoli assessori, con l'indirizzo politico-programmatico determinato dal Consiglio comunale.

Art. 42
Attribuzione al Sindaco

1. Il Sindaco quale Capo dell'Amministrazione:
 - a) coordina l'attività dei singoli assessori;
 - b) convoca e presiede il Consiglio e la Giunta secondo le modalità fissate dalla legge, dal regolamento e dal presente Statuto tenuto conto dei casi di impedimento fissati dalla legge;
 - c) stabilisce gli argomenti da trattarsi nelle sedute della Giunta e del Consiglio;
 - d) impartisce direttive al segretario comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
 - e) sovrintende al funzionamento di tutti i servizi, uffici e istituzioni comunali, vigilando affinché venga data esecuzione alle deliberazioni del Consiglio e della Giunta, emanando tutte le disposizioni necessarie e previste nell'esercizio delle funzioni di polizia locale ed in esecuzione di tutti i regolamenti, applicando anche sanzioni pecuniarie e amministrative previste dalle leggi e dai regolamenti stessi;
 - f) convoca i comizi per i referendum consultivi;
 - g) rilascia le autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
 - h) emette provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza, espropri, che la legge assegna alla competenza del Comune sentita la Giunta comunale;
 - i) sottoscrive i ruoli dei tributi, dei canoni e delle entrate comunali;
 - l) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune;
 - m) sottoscrive i contratti nell'interesse del Comune e gli accordi di cui all'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
 - n) rilascia attestati di notorietà pubblica, stati di famiglia, certificati di indigenza e tutti gli altri certificati connessi alle funzioni esercitate;
 - o) rappresenta il Comune in giudizio, sia nella parte di attore che di convenuto; promuove, inoltre, davanti all'autorità giudiziaria, i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie, salvo a riferirne alla Giunta nella prima seduta utile;
 - p) coordina, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi impartiti dal Consiglio, gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'erogazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti;
 - q) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni nei termini di legge;

- r) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione stabiliti dalla legge.
- s) esercita ogni altra funzione attribuitagli dalle leggi, dal presente Statuto, dai regolamenti.

Art. 43
Deleghe

1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con proprio provvedimento, ad ogni assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materia, secondo il proprio insindacabile giudizio e con delega a firmare solamente gli atti di ordinaria amministrazione relativi alle funzioni istruttorie loro assegnate, evidenziando il principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo.
2. Tali deleghe possono essere modificate dal Sindaco ogni qualvolta lo ritenga opportuno.
3. Le deleghe e le eventuali modifiche devono essere fatte sempre per iscritto e comunicate in ogni caso al Consiglio, nella prima seduta utile.
4. Il Sindaco può anche delegare ad uno o più consiglieri l'esercizio di funzioni di propria competenza inerenti a specifiche attività o servizi. In tal caso il consigliere delegato dovrà riferire alla Giunta, se chiamato, dell'esercizio della delega. Il Consiglio prende atto del provvedimento del Sindaco e stabilisce il trattamento economico dei consiglieri delegati nel rispetto delle norme di legge in materia.

Art. 44
Ordinanze

1. Il Sindaco ha il potere di emettere ordinanze in conformità alle leggi e ai regolamenti generali e comunali come pure i provvedimenti con tingibili ed urgenti in materia di sanità, igiene, edilizia, polizia locale ed ai fini di protezione civile.
2. Le trasgressioni alle ordinanze sono punibili con le sanzioni amministrative previste dalle leggi e dai regolamenti e, in caso di inottemperanza da parte dei destinatari, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati senza pregiudizio nei confronti dei reati in cui fossero incorsi.

Art. 45
Vicesindaco

1. Il vice – Sindaco è l'assessore nominato dal Sindaco per l'esercizio di tutte le funzioni in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso, in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art. 1 della legge 18 giugno 1992, n. 16.

PARTE III
ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

Art. 46
Principi generali

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di legalità, imparzialità, intesa quale preventiva valutazione ed equilibrata composizione degli interessi pubblici e privati, attraverso l'individuazione nel procedimento, in modo responsabile e coerente degli stessi interessi da valutare; buon andamento, inteso nel senso che l'azione amministrativa venga svolta secondo criteri di efficienza, economicità, semplificazione procedurale, per soddisfare concretamente bisogni pubblici e privati; partecipazione, nel senso di coinvolgere direttamente gli interessati al procedimento; pubblicità e trasparenza, che si concretizzano nella garanzia di una tempestiva e diffusa informazione e di accesso agli atti amministrativi da parte dei cittadini singoli o associati.
2. Il Comune assume quale carattere essenziale della propria attività la condivisione degli obiettivi programmatici fra sfera politico-decisionale e sfera operativo-organizzativa spettanti all'una poteri di indirizzo e controllo, all'altra poteri gestionali, finalizzando l'attività stessa al perseguimento dei fini generali in modo ottimale, attraverso il più alto equilibrio fra il momento del conoscere e quello del decidere.
3. Il Comune riconosce l'amministrare come un sistema coordinato finalizzato di operazioni, d'informazioni, di decisioni e di ogni altra determinazione idonea a migliorare tale combinazione, per rispondere in modo ottimale a bisogni qualitativamente mutanti nel quadro di pubbliche finalità.
4. A tale scopo il Comune rileva la coesione funzionale fra i due momenti appena detti, pur nei distinti ruoli e attribuzioni, la valorizzazione della professionalità, della responsabilità ed autonomia, la ricerca di un metodo di lavoro che sappia distinguere la disponibilità dei flussi informatici finalizzati, dalla valutazione politica degli stessi, che, in ultima analisi, realizza il riconoscimento primato della politica.

Art. 47
Principi strutturali

1. Il Comune assume, come valore preminente, una politica del personale volta a valorizzare, con il lavoro, la divinità del lavoratore, nella consapevolezza che le risorse umane costituiscono l'elemento trainante, che vivifica ogni disposizione normativa e concretizza ogni obiettivo. Il Comune incentiva, in proposito, la programmazione del lavoro, tende al coinvolgimento dei lavoratori nel processo di riorganizzazione dello stesso.
2. Il Comune assicura la formazione del personale e dal lato dell'apprendimento tecnico e da quello dello stimolo della coscienza del proprio ruolo. Riconosce la necessità e la validità dei controlli interni e del contributo di professionalità, che, in ogni fase procedimentale, con autonomia funzionale e responsabilità, ogni lavoratore esprime, pur nei distinti ruoli e funzioni.
3. I dipendenti del Comune sono inquadrati in un ruolo organico, deliberato dal Consiglio comunale.
4. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale sono disciplinati dagli accordi collettivi nazionali.
5. Il regolamento alla luce dei principi esposti nell'articolo precedente, disciplina:
 - a) l'articolazione della dotazione organica del personale;

- b) le procedure per l'assunzione del personale, garantendo la necessaria idoneità tecnica ed imparzialità delle commissioni giudicatrici dei concorsi;
 - c) l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
 - d) l'attribuzione a favore del segretario comunale di autonomia e responsabilità nell'alta direzione che gli compete;
 - e) le modalità di funzionamento della Commissione di disciplina;
 - f) le modalità di conferimento delle collaborazioni esterne di cui all'art. 51, comma 7, della legge n. 142 del 1990.
6. Il Comune garantisce l'effettivo esercizio dei diritti sindacali del proprio personale.

Art. 48

Il segretario comunale

1. Il segretario comunale ha autonomia e responsabilità nello svolgimento della propria azione di direzione, nel rispetto della definizione degli obiettivi programmatici, delle relative scale di priorità, delle conseguenti direttive generali e della verifica dei risultati relativi, spettanti agli organi politici.
2. Concorre, pur nella distinzione funzionale fra sfere politico-istituzionale e sfera amministrativo-operativa, alla identificazione ed alla formazione degli stessi obiettivi programmatici ed alla loro corretta attuazione, nell'ambito di una gestione efficiente ed ottimale delle risorse.
3. Esplica una necessaria funzione di raccordo, fra momento politico-decisionale e momento gestionale, che si concretizza nel potere d'imprimere per direttive, l'orientamento determinato alle strutture operative, di dare istruzioni alle stesse, di controllarne l'operato, di coordinarne l'azione, di organizzare le risorse umane, strumentali e finanziarie. All'uopo, in particolare, ha poteri di dirimere e sanzionare comportamenti ed azioni contrastanti, con gli indirizzi e le direttive espressi, secondo tempi e modi indicati nel regolamento organico del personale.
4. Promuove ed incentiva l'arricchimento, la rielaborazione, l'affinamento dei procedimenti amministrativo-operativi, proponendosi quale polo dialettico di studio, di ricerca, di progettualità.

Art. 49

Attribuzioni di gestione amministrativa

1. E' preposto e responsabile sia della direzione di settori, servizi e uffici che di specifici programmi o progetti loro affidati e dotati di potestà autonoma di scelta dei procedimenti e delle metodologie tipizzate dalle norme.
2. Adotta atti interni di carattere organizzativo-gestionale o anche generali ed a rilevanza esterna sia negoziali che a contenuto vincolati, neutri e necessitati che in via esemplificativa si indicano:
 - a) ordinazione di beni e servizi nei limiti degli impegni e dei criteri adottati con deliberazione di Giunta;
 - b) liquidazione di spese regolarmente ordinate;
 - c) emanazione e sottoscrizione di provvedimenti autorizzativi tipici necessitati, anche a rilevanza esterna, per i quali gli sia stata attribuita competenza;
 - d) predisposizione di proposte di programmi e loro articolazioni in progetti sulla base delle direttive ricevute dagli organi rappresentativi;
 - e) formulazione di schemi di bilancio di previsione per capitoli e programmi;
 - f) organizzazione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali, messe a disposizione per realizzazione degli obiettivi e dei programmi specifici;

- g) sottoscrizione di mandati di pagamento e di reversali d'incasso;
- h) liquidazione di compensi, d'indennità al personale, già previsti e determinati per legge e per regolamento;
- i) cura tutte le fasi istruttorie delle deliberazioni e dei provvedimenti che dovranno essere adottati dagli organi rappresentativi;
- l) cura, in conformità alle direttive del Sindaco. L'attuazione delle deliberazioni e dei provvedimenti esecutivi ed esecutori;
- m) può esercitare le funzioni di ufficiale rogante nei contratti stipulati dall'amministrazione comunale.

Art. 50

Attribuzioni consultive

1. Il segretario deve istruire le pratiche relative agli affari da sottoporre all'amministrazione della Giunta comunale e del Consiglio comunale ed esprime il proprio parere preventivo in merito alla loro legittimità, regolarità tecnica e copertura finanziaria, rispondendone in via amministrativa e contabile secondo quanto disposto dalla legge.
2. Il segretario è esonerato dall'esprimere il parere in merito alla regolarità tecnica quando si tratti di approvare progetti di opere pubbliche o di strumenti di pianificazione urbanistica e commerciale o per altre materie quando, questi ultimi siano predisposti da un tecnico abilitato dipendente dell'Ente o a cui sia stato conferito specifico incarico professionale, rimanendo, comunque, tenuto all'obbligo di esprimere parere di legittimità.
3. Il segretario è esonerato dall'esprimere il parere di cui al precedente comma 1, quando si tratti di deliberazioni riguardanti mozioni, ordini del giorno ed interpellanze.

Art. 51

Attribuzioni di sovrintendenza direzione-coordinamento

1. Il segretario comunale:
 - a) esercita funzioni di iniziativa, impulso, coordinamento direttive e controllo nei confronti di uffici, servizi e del personale;
 - b) autorizza le missioni e le prestazioni straordinarie del personale, i congedi ed i permessi, con l'osservanza delle norme vigenti e del regolamento;
 - c) adotta provvedimenti di mobilità interna ai settori od alle aree funzionali, sentiti i responsabili dei servizi ed in osservanza agli accordi decentrati;
 - d) provvede alla contestazione degli addebiti ed all'adozione delle sanzioni disciplinari fino al richiamo scritto e alla censura;
 - e) propone i provvedimenti disciplinari di competenza degli organi rappresentativi;
 - f) esercita il potere sostitutivo nei casi di accertata inefficienza ed inefficacia della specifica attività gestionale dei livelli sott'ordinati sentita la conferenza dei responsabili di servizio,
 - g) provvede all'emanazione di direttive ed ordini.

Art. 52

Attribuzioni di legalità e garanzia

- a) Partecipa direttamente o attraverso proprio delegato alle sedute degli organi rappresentativi, delle commissioni, dei collegi e degli organismi, curandone personalmente la verbalizzazione;
- b) riceve le designazioni dei capigruppo consiliari e le richieste di trasmissione al CO.RE.CO. delle deliberazioni della Giunta;
- c) presiede l'ufficio comunale per le elezioni, in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum;
- d) provvede all'attestazione su dichiarazione dei messi delle avvenute pubblicazioni all'albo e della esecutività di provvedimenti ed atti;
- e) sottoscrive i verbali delle sedute degli organi rappresentativi;
- f) riceve l'atto di dimissioni del Sindaco.

Art. 53
Responsabilità

1. Il segretario comunale esprime, su richiesta, il parere su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e dal Consiglio, sotto il profilo di legittimità. In relazione alle sue competenze esprime anche il parere, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, quando il Comune non abbia il responsabile del servizio interessato ed il responsabile di ragioneria.
2. Il segretario è responsabile della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione in relazione alla generale azione burocratica dell'Ente attraverso il coordinamento dell'attività dei responsabili dei servizi interessati nonché direttamente responsabile per le iniziative ed i compiti direttamente affidatigli. Risulta inoltre responsabile unitamente al funzionario preposto degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni di cui al precedente 1° comma.

Art. 54
Servizio Segreteria

1. Trattandosi di Ente di piccole dimensioni, alla gestione del servizio di Segreteria, si provvederà prioritariamente a mezzo di stipula di apposita convenzione con Comune/i contermini/i, /ex art. 24 L. 142/1990).

Art. 55
Uffici e personale

1. Il personale dipendente di V o VI qualifica funzionale dovrà riferire, anche per iscritto, se richiesto, al segretario comunale ogni notizia o dato contabile utile per la formulazione del parere preventivo di regolarità contabile e tecnica su provvedimenti amministrativi da sottoporre all'approvazione degli organi amministrativi.
2. Nel caso il Comune non abbia alle dipendenze personale per lo svolgimento delle funzioni di tecnico comunale al Giunta comunale potrà conferire tale incarico, se possibile, a durata pluriennale, con contratto professionale ad un tecnico di sperimentata capacità e competenza, il cui compenso, anno per anno, sarà determinato dalla Giunta comunale tenuto conto delle prestazioni richieste. Nella deliberazione di nomina dovrà essere stabilita l'interdizione al professionista di redigere progetti edilizi per conto di privati, che debbono essere presentati al Comune di San Nazzaro Val Cavargna. A tale professionista potranno invece essere conferiti incarichi professionali per la predisposizione di

progetti di opere pubbliche o di pianificazione urbanistica nei limiti delle competenze previste dalla legge.

3. Nell'assunzione di personale, le commissioni giudicatrici dovranno essere composte, in maggioranza da tecnici o esperti interni o esterni all'Ente. La qualifica di amministratore comunale non è incompatibile con quella di esperto, purché quest'ultima sia ben comprovata da titolo di studio idoneo o da specifica professionalità. Comunque, la maggioranza dei componenti di tali commissioni non potrà essere composta da amministratori comunali.

Art. 56

Servizi

1. Il Comune, nell'ambito delle sue competenze, gestisce servizi pubblici, informando la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure e di imparzialità e buon andamento.
2. Il Comune può assumere l'impianto e la gestione dei servizi pubblici le cui finalità siano rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale e gestisce invece, con diritto di privativa, quelli così stabiliti dalla legge.
3. La gestione dei servizi può avvenire in collaborazione con altri Comuni se ciò venga ritenuto utile per la migliore funzionalità degli stessi e perseguendo, al tempo medesimo, risparmi economici nelle spese poste a carico del bilancio comunale.
4. Il Consiglio Comunale può delegare alla Comunità Montana l'organizzazione e la gestione di funzioni e servizi di propria competenza quando la dimensione comunale non consenta di realizzare una gestione ottimale ed efficiente.

Art. 57

Forme di servizi

1. Il Consiglio comunale delibera l'assunzione dell'impianto e dell'esercizio diretto dei pubblici servizi, nelle seguenti forme:
 - a) in economia, in relazione alle modeste dimensioni, alle caratteristiche del servizio e alla disponibilità di personale; in tal caso saranno istituiti albi permanenti di appaltatori e fornitori distinti per la natura della prestazione richiesta, nei quali iscrivere imprenditori stimati e notoriamente affidabili, nel rispetto dell'art. 56 della legge n. 142 del 1990;
 - b) in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, vietando il subappalto a terzi;
 - c) a mezzo di azienda speciale da istituire o a cui collegarsi quando già operante in uno o più altri Comuni;
 - d) a mezzo di istituzione, dotata di autonomia gestionale, particolarmente per l'esercizio di servizi sociali, di attività sportive o culturali, non aventi rilevanza imprenditoriale;
 - e) a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale se ne sia stata rilevata l'opportunità, in relazione alla natura del servizio da erogare, alla partecipazione di altri soggetti pubblici e privati e in unione con quella già istituita o già operante in altro Comuni o consorzi.

Art. 58

Ordinamento e funzionamento delle aziende speciali e delle istituzioni

1. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio Statuto e dai regolamenti; quelli delle istituzioni sono disciplinati dal presente Statuto e dai regolamenti comunali.
2. Organi dell'istituzione sono:
 - a) il Consiglio di amministrazione, i cui componenti sono nominati dal Consiglio comunale, fuori del proprio ambito, in numero non superiore a due fra i quali deve essere rappresentata la minoranza, fra coloro che hanno i requisiti per l'elezione a consigliere comunale ed una competenza in materia;
 - b) il presidente nominato dal Consiglio comunale con votazione separata ed avente gli stessi requisiti di cui alla lett. a);
 - c) il direttore, nominato dalla Giunta comunale fra persone aventi i requisiti di cui alla lett. a), escluso quello della residenza, al quale compete la responsabilità gestionale e svolge le funzioni di segreteria; può essere specificatamente assunto per lo svolgimento di tale incarico mediante concorso pubblico oppure può essere incaricato a tempo determinato e con contratto professionale; l'incarico di direttore può anche essere attribuito, nel rispetto delle norme contrattuali, a personale dipendente ritenuto in possesso di particolare competenza in materia e che lo accetti volontariamente.
3. Spetta al Comune conferire il capitale di dotazione, determinare le finalità e gli indirizzi, approvare gli atti relativi alla definizione dei bilanci preventivi e delle risultanze gestionali ed ai progetti per interventi in conto capitale, provvedere alla copertura dei costi sociali.

Art. 59

Nomina e revoca

1. Gli amministratori delle aziende e delle istituzioni sono nominati dal Consiglio comunale, nei termini di legge, sulla base di un documento corredato dai curriculum dei candidati, che indica il programma e gli obiettivi da raggiungere.
2. Il documento proposto, sottoscritto da almeno 1/5 dei consiglieri assegnati, deve essere presentato al segretario del Comune almeno 5 giorni prima dell'adunanza.
3. Il presidente ed i singoli componenti possono essere revocati, su proposta motivata del Sindaco, di 1/5 dei consiglieri assegnati, dal Consiglio comunale che provvede contestualmente alla loro sostituzione.

PARTE IV
ORDINAMENTO ECONOMICO – FINANZIARIO

Art. 60

Risorse finanziarie

1. Il Comune ha diritto, nell'ambito della politica economica nazionale, di poter disporre di risorse proprie sufficienti da utilizzare liberamente nell'esercizio delle proprie competenze che non siano incompatibili con le disposizioni di legge.
2. Le risorse finanziarie devono essere proporzionate agli impegni per lo svolgimento delle proprie competenze e sono costituite:

- a) da conferimenti da parte dello Stato e delle Regioni secondo quanto è previsto dalle rispettive leggi;
- b) per una parte almeno, da tasse e imposte locali di cui deve essere possibile stabilire il tasso di copertura dei costi da parte della comunità locale nei limiti fissati dalle leggi;
- c) da proventi propri per l'esercizio di servizi pubblici;
- d) da fondi provenienti da capitali pubblici o privati per il finanziamento delle spese di investimento;
- e) da ogni altra entrata che possa derivare da partecipazioni o contribuzioni da altri enti pubblici o da privati per lo svolgimento dei pubblici servizi.

Art. 61

Demanio e patrimonio

1. Il Sindaco, il segretario comunale e il responsabile di ragioneria curano la tenuta di un esatto inventario dei beni, demaniale e patrimoniale, del Comune e sono personalmente responsabili dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio.
2. I beni patrimoniali comunali devono, di regola, essere dati in affitto, i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla Giunta comunale secondo le modalità fissate dal regolamento.
3. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossione di crediti o, comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio, debbono essere impiegati in titoli nominativi dello Stato o nella estinzione di passività onerose e nel miglioramento del patrimonio. Solo in casi del tutto eccezionali, e quando ciò sia previsto dalla legge, tali fondi potranno essere utilizzati per necessità gestionali.
4. La Giunta comunale delibera l'accettazione o il rifiuto di tali lasciti e di donazioni di beni mobili, fatta salva l'autorizzazione del Prefetto ai sensi della legge 21 giugno 1896 n. 218.

Art. 62

Gestione finanziaria

1. La gestione finanziaria del Comune, secondo quanto disposto dagli ordinamenti nazionali, in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza e di cassa, deliberato dal Consiglio comunale, entro il termine previsto dalla legge, per l'anno di riferimento, deve osservare della universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.
2. Il bilancio deve essere redatto in guisa da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.
3. I fatti gestionali sono rilevati secondo le modalità previste dal vigente ordinamento contabile e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio, approvati entro il termine previsto dalla legge.
4. Alla gestione del bilancio provvede la Giunta comunale, collegialmente.
5. I bilanci e i rendiconti degli enti, istituzioni, aziende, in qualunque modo costituiti, dipendenti dal Comune, sono trasmessi alla Giunta comunale e vengono discussi ed approvati insieme, rispettivamente, al bilancio e al conto consuntivo del Comune.
6. I consorzi, ai quali partecipa il Comune, trasmettono alla Giunta comunale il bilancio preventivo e il conto consuntivo, in conformità alle norme previste dallo

Statuto consortile. Il relativo conto consuntivo è allegato al conto consuntivo del Comune.

7. La giunta comunale allega al conto consuntivo una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni sull'efficacia dell'azione condotta tenendo conto dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e dei costi sostenuti nonché la relazione del revisore del conto come previsto dal presente Statuto.
8. Al conto consuntivo del Comune sono allegati l'ultimo bilancio approvato da ciascuna delle società nelle quali il Comune ha una partecipazione finanziaria.

Art. 63 *Contratti*

1. Agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permutate, alle locazioni, il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti.
2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 56 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le norme relative al procedimento contrattuale sono stabilite dal regolamento.
3. Sono di competenza della Giunta comunale le deliberazioni autorizzative di contratti relativi agli acquisti, alienazioni ed appalti rientranti nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi, come individuati dal regolamento di cui al comma precedente.
4. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da deliberazione del Consiglio comunale o della Giunta secondo la rispettiva competenza.
5. La deliberazione deve indicare:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici e le ragioni che ne sono alla base.
6. In rappresentanza del Comune, nella stipulazione dei contratti, interviene il Sindaco il vicesindaco o l'assessore delegato.
7. Il segretario comunale roga, nell'esclusivo interesse del Comune, i contratti di cui al comma 1. Nel caso di particolare complessità o se, comunque, se ne ravvisi l'opportunità la rogazione di alcuni contratti può essere affidata ad notaio.
8. I contratti, redatti secondo le deliberazioni che li autorizzano, diventano impegnativi per il Comune con la stipulazione.

Art. 64 *Controllo di gestione*

1. Il controllo di gestione è un metodo attraverso cui l'organizzazione comunale governa le proprie attività per raggiungere i propri obiettivi.
2. La tecnica del controllo di gestione deve costruire misuratori idonei ad accertare periodicamente:
 - a) la congruità delle risultanze rispetto alle previsioni;
 - b) la quantificazione economica dei costi sostenuti per la verifica di coerenza con i programmi approvati;
 - c) il controllo di efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa svolta;
 - d) l'accertamento degli eventuali scarti negativi fra progettato e realizzato.

Art. 65
Servizio di tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:
 - a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi.
Tali ordini di incasso sono di norma sottoscritti dal Sindaco e dal Segretario;
 - b) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
 - c) l'accertamento delle somme necessarie al pagamento delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali, secondo quanto disposto dalla legge.
2. I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge e dal regolamento di contabilità di cui all'art. 59 della legge n. 142 del 1990 nonché dalla convenzione.

Art. 66
Revisore del conto

1. Il Consiglio Comunale affida la revisione economico-finanziaria ad un revisore scelto tra persone aventi i requisiti previsti dalla legge.
2. Il revisore è nominato per svolgere l'incarico relativamente a tre anni. Oltre a collaborare con il Consiglio nella sua funzione di controllo ed indirizzo ed esercitare vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione, attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione redigendo apposita relazione che deve accompagnare al proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.
3. Il revisore, dopo lo svolgimento dell'incarico per tre esercizi finanziari, è rieleggibile per una sola volta; è revocabile per inadempienza e quando ricorrano gravi motivi che influiscano negativamente sull'espletamento del suo mandato.
4. Per l'esercizio delle sue funzioni, il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.
5. Nella relazione di cui al comma 2 il revisore può esprimere rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
6. Il Consiglio comunale può affidare al revisore il compito di eseguire periodiche verifiche di cassa e conferisce comunque l'incarico di svolgere le medesime funzioni nei confronti delle eventuali istituzioni esistenti nel Comune.
7. Il revisore risponde della verità delle sue attestazioni. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente ne riferisce immediatamente al Consiglio, secondo le modalità fissate nell'apposito regolamento.

PARTE V
ORDINAMENTO FUNZIONALE

Art. 67
Principio di cooperazione

1. L'attività dell'Ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri Enti Locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Art. 68
Convenzioni

1. Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con altri Comuni e la Comunità Montana, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati per l'attuazione di specifici programmi per la realizzazione di opere o interventi, secondo le modalità fissate dall'art. 24 della Legge n. 142 del 1990. Esse devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 69
Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri Comuni o con la Comunità Montana per la gestione associata di uno o più servizi, rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale.
2. A questo fine il Consiglio Comunale, approva una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo Statuto del Consorzio; le norme contenute in tale convenzione possono, tuttavia, essere ricomprese nello Statuto.
3. La convenzione e lo Statuto, a seconda dei casi, devono prevedere l'obbligo, a carico del Consorzio, della trasmissione al Comune degli atti fondamentali del Consorzio stesso.
4. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del Consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione o dallo Statuto del Consorzio medesimo.

Art. 70
Unione di Comuni

1. In attuazione del principio di cooperazione e dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il Consiglio comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce, nelle forme e con le finalità previste dalla legge, unione di Comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.
2. L'atto costitutivo ed il regolamento dell'unione sono approvati con un'unica deliberazione dei singoli Consigli comunali, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
3. Nel caso si pervenga alla fusione con altro Comune, il presente Statuto dovrà essere revocato e riadattato dal nuovo Consiglio comunale con l'introduzione di tutte le modifiche necessarie a meglio rappresentare la nuova situazione, particolarmente per quanto riguarda l'amministrazione del Municipio.

Art. 71
Accordi di programma

1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi, o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complessivo per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.
2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve precedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed in particolare:
 - a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
 - b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;
 - c) assicurare il coordinamento di ogni altro adempimento.
3. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo, previa deliberazione d'intenti del Consiglio comunale, con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.

PARTE VI

PARTECIPAZIONE POPOLARE, INFORMAZIONE E DIRITTO D'ACCESSO

Art. 72

Libere forme associative

1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della Comunità.
2. Considera, con favore, il costituirsi di ogni associazione avente lo scopo di concorrere, con metodo democratico, alla predetta attività.
3. Assicura la partecipazione dei cittadini e delle organizzazioni sociali alla formazione dei propri programmi.
4. Favorisce il collegamento dei propri organi con le organizzazioni sociali e le associazioni. Promuove l'iniziativa popolare nelle forme consentite dalla leggi vigenti e con le modalità fissate dall'apposito regolamento, che deve garantire, in ogni caso, la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi, organismi e cittadini.

Art. 73

Consultazioni

1. Il Sindaco, la Giunta comunale, il Consiglio comunale consultano e convocano assemblee di cittadini, anche suddivisi in categorie, gruppi o classi, per dibattere problemi, esaminare proposte. Programmi e deliberazioni.
2. Tali riunioni dovranno essere obbligatoriamente convocate in preparazione a deliberazioni consiliari riguardanti l'approvazione di nuovi strumenti urbanistici generali, di programmi pluriennali.
3. Deve essere disposta la consultazione di cittadini nelle forme, di volta in volta ritenute più idonee anche per quanto concerne la trattazione di argomenti specifici e in particolare la programmazione di opere pubbliche.
4. Onde facilitare consultazioni, dibattiti e assemblee l'Amministrazione comunale mette a disposizione di cittadini, associazioni ed enti strutture e spazi pubblici disponibili, precisando, con apposito regolamento, o con eventuale apposito provvedimento le condizioni e le modalità d'uso di dette strutture.

5. Il regolamento stabilisce le modalità e di termini della consultazione.

Art. 74
Istanze e petizioni

1. I cittadini, le associazioni ed i comitati anche portatori di interessi diffusi, ed altro soggetti portatori di interessi pubblici o privati possono rivolgere per iscritto agli organi dell'Amministrazione istanze e petizioni.
2. Le istanze concernono questioni di carattere specifico e particolare.
3. Le petizioni ineriscono a questioni di carattere generale e sono formulate per esporre comuni necessità.
4. Il regolamento determina la procedura delle istanze e delle petizioni, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente.
5. Le risposte sono fornite, entro il termine di 30 giorni, secondo le rispettive competenze, dal Sindaco dall'assessore oppure dal segretario comunale o dal funzionario responsabile a seconda della natura politico-amministrativa o gestionale dell'aspetto sollevato.
6. Nei casi che comportano l'adozione di provvedimenti deliberativi da parte della Giunta comunale, la stessa procede all'esame e predispone le modalità di intervento sulla questione sollevata o ne dispone l'archiviazione, nello stesso termine di 30 giorni, qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nell'istanza o nella petizione ed il Sindaco ne dà tempestiva comunicazione.
7. Se il termine previsto al comma 5 non venisse rispettato, ciascun consigliere potrà sollevare al questione in Consiglio mediante interrogazione o interpellanza, salvo che gli interessati abbiano già attivato l'intervento del difensore civico.

Art. 75
Proposte

1. L'iniziativa popolare per la formazione di regolamenti comunali e di provvedimenti amministrativi di interesse generale si esercita mediante presentazione agli organi dell'Amministrazione di proposte redatte, rispettivamente, in articoli o in uno schema di deliberazione.
2. La proposta, può essere presentata da singoli cittadini o da un comitato promotore.
3. Le proposte di deliberazione devono contenere l'indicazione dei mezzi per far fronte alle spese eventualmente previste.
4. Il regolamento disciplina le modalità di presentazione, nonché le forme di pubblicità della proposta.
5. Il Comune, nei modi stabiliti dal regolamento, agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l'esercizio del diritto d'iniziativa.
6. Sono escluse dall'esercizio del diritto d'iniziativa le seguenti materie:
 - a) annullamento, revoca e abrogazione di atti amministrativi;
 - b) tributi e bilancio;
 - c) espropriazione per pubblica utilità;
 - d) designazioni e nomine.
7. Dalla data della presentazione, l'organo competente non può in ogni caso prescindere dalla proposta ove abbia a deliberare su questioni oggetto della medesima.

Art. 76
Procedura per l'approvazione delle proposte

1. Il Sindaco trasmette la proposta, corredata dei prescritti pareri di regolarità tecnica, contabile e di legittimità, anche in ordine alla ricevibilità ed ammissibilità formale, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria entro 30 giorni alla commissione consiliare competente per materia al quale, entro i successivi 30 giorni, esprime parere sulla proposta e presenta la sua relazione al Sindaco, per l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio comunale o della Giunta comunale nella prima seduta successiva, secondo le rispettive competenze.
2. La commissione non può esprimere parere contrario all'iscrizione della proposta all'ordine del giorno del competente organo senza aver promosso l'audizione del proponente o del rappresentante del comitato promotore.
3. Il Sindaco, nel caso di proposta sulla quale la commissione consiliare abbia espresso parere contrario all'iscrizione della proposta all'ordine del giorno del Consiglio comunale o della Giunta comunale nella prima seduta successiva, secondo le rispettive competenza.
4. Il Sindaco dà comunicazione del proponente o al rappresentante del comitato promotore delle determinazioni assunte sulla proposta.
5. Ferme restando le competenze del Consiglio e della Giunta comunale, tra il Sindaco ed il proponente o comitato promotore si può aggiungere alla stipulazione di accordi, senza pregiudizio dei diritti dei terzi e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, al fine di determinare in contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.

Art. 77
Referendum

1. Il Consiglio comunale, prima di proceder all'emanazione di provvedimenti di sua competenza, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, può deliberare l'indizione di referendum consultivi da parte del Sindaco nei termini di cui all'art. 78, comma 6.
2. Un terzo dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune può richiedere l'indizione di referendum consultivi per argomenti di esclusiva competenza locale, che siano già oggetto di trattazione da parte del Comune e preliminarmente rispetto all'adozione di provvedimenti conclusivi. Si considerano già oggetto di trattazione tutte le materie previste dal documento programmatico, dalla relazione al bilancio di previsione e da eventuali programmi annuali, nonché tutte le materie per le quali la Giunta comunale abbia disposto ovvero un terzo dei consiglieri comunali abbia chiesto, nelle modalità di cui al regolamento, di procedere alla segnalazione al pubblico della materia stessa come in istruttoria.
3. La richiesta di referendum deve indicare in modo chiaro e sintetico il quesito o deve contenere il testo integrale dello schema di provvedimento da sottoporre a consultazione popolare ovvero deve consentire la scelta fra due o più alternative relative alla medesima materia.
4. La richiesta di referendum, corredata dalle sottoscrizioni occorrenti, deve essere depositata prima che sia stato assunto dal competente organo comunale il provvedimento conclusivo del procedimento per il quale si richiede la consultazione. In tali casi, il procedimento resta sospeso sino a quando il referendum si sia svolto o sia stato dichiarato inammissibile.
5. Non è ammesso referendum relativo a:
 - a) materia tributaria e di bilancio;

- b) elezioni, nomine, designazioni, revoche, dichiarazioni di decadenza e in generale deliberazioni o questioni concernenti persone;
- c) stato giuridico del personale del Comune e delle aziende speciali;
- d) materie sulle quali il Consiglio comunale deve esprimersi entro i termini perentori stabiliti per legge ovvero in vista di finanziamenti non surrogabili;
- e) oggetti sui quali il Consiglio comunale ha già assunto provvedimenti deliberativi con conseguenti impegni finanziari sul bilancio comunale;
- f) pareri richiesti da disposizioni di legge;
- g) materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.

Art. 78

Procedura per la richiesta dei referendum

1. La richiesta di referendum, presentata dal comitato promotore, con indicazione di un rappresentante, deve essere sottoscritta dai soggetti di cui all'art. 72, comma 2, in calce ad appositi moduli forniti dal servizio elettorale del Comune e vidimati dal segretario. Ciascuna firma deve essere autenticata nelle forme di legge.
2. La raccolta delle firme, a cura del comitato promotore, non può durare più di 15 giorni dalla data del verbale di consegna dei moduli di cui al comma 1. Entro detto termine la richiesta corredata dalle sottoscrizioni deve essere depositata presso il servizio elettorale.
3. Entro 5 giorni dal deposito il segretario comunale verifica ed attesta la validità delle firme raccolte ed il loro numero e ne dà immediata comunicazione al comitato promotore ed al Sindaco che trasmette tempestivamente gli atti alla commissione di cui al comma 4.
4. Sull'ammissibilità del referendum ai sensi dell'art. 12, nei successivi 15 giorni, decide a maggioranza, la commissione nominata con atto formale del Sindaco e costituita dal difensore civico comunale, che la presiede, dal giudice conciliatore e dal segretario comunale.
5. Qualora il numero delle firme sia inferiore a quello prescritto il giudizio di ammissibilità non ha luogo.
6. Se il referendum è ammissibile, il Sindaco ne dà comunicazione, nella prima seduta successiva, al Consiglio comunale e successivamente indice il referendum in una data che non può essere né inferiore a giorni sessanta né superiore a giorni novanta dalla data di comunicazione e comunque non in coincidenza con altre operazioni di voto.
7. Il referendum non è valido se non ha votato la maggioranza degli aventi diritto.
8. Il Sindaco proclama i risultati del referendum.

Art. 79

Giudizio preventivo di inammissibilità

1. La commissione di cui all'art. 78, comma 4, su istanza del comitato promotore, si pronuncia sull'ammissibilità della richiesta di referendum, prima dell'inizio della raccolta delle firme. In tale caso non si producono di effetti sospensivi di cui al comma 4 dell'art. 77.

Art. 80

Modalità di svolgimento del referendum

1. Il regolamento disciplina le modalità di svolgimento, l'ipotesi di accorpamento di più referendum, le caratteristiche della scheda elettorale, la composizione ed i compiti della commissione elettorale di garanzia nella quale deve essere presente almeno un rappresentante del comitato promotore, il numero e la formazione delle sezioni elettorali, la composizione dei seggi, la pubblicità e la propaganda, le operazioni di voto, gli altri adempimenti, i termini, le modalità e le garanzie per la regolarità dello scrutinio.

Art. 81

Efficacia del referendum

1. Se il referendum è risultato valido, il Sindaco, entro un mese dalla proclamazione, iscrive l'argomento all'ordine del giorno del Consiglio comunale per il dibattito relativo.
2. Il Consiglio comunale ha l'obbligo di tenere conto dei risultati del referendum, motivando adeguatamente nel caso ritenga di doversi discostare dall'esito della consultazione.

Art. 82

Il difensore civico

1. E' istituito l'ufficio del difensore civico a garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica Amministrazione comunale. Il difensore civico assolve le proprie funzioni con probità. Onestà ed indipendenza.
2. Il difensore civico, su richiesta di cittadini o di propria iniziativa, interviene nei confronti dell'Amministrazione comunale, delle aziende speciali, delle istituzioni, dei concessionari, delle società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio locale, segnalando altresì, disfunzioni, carenze e ritardi.
3. I cittadini portatori di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o in comitati possono richiedere, anche oralmente, l'intervento del difensore civico dopo aver esperito senza soddisfazione altri strumenti partecipativi posti a disposizione dall'ordinamento.
4. Nell'espletamento delle proprie mansioni il difensore civico si avvale di idonei messi a disposizione dell'Amministrazione comunale.

Art. 83

Nomina del difensore civico

1. Il difensore civico è nominato dal Consiglio comunale nel novero di tre candidati, selezionati da apposita commissione consiliare, a seguito di avviso pubblico, tra i cittadini eleggibili alla carica di consigliere comunale che per preparazione, esperienza, competenza giuridico amministrativa diano garanzia di indipendenza, obiettività ed equilibrio di giudizio.
2. Le proposte di candidature possono essere presentate, entro 30 giorni dall'avviso pubblico, anche da parte di associazioni, di ordini professionali o enti pubblici o privati. Le proposte di candidatura devono specificare i motivi che giustificano la scelta con particolare riferimento alle capacità professionali e devono altresì indicare:
 - a) dati anagrafici completi e residenza;
 - b) titolo di studio;
 - c) curriculum professionale ed occupazione abituale, elenco delle cariche pubbliche ed in società private, ricoperte attualmente e precedentemente;

3. Qualora non siano presentate proposte di candidatura o quelle pervenute, con parere motivato della commissione consiliare, non siano ritenute meritevoli per carenza o insufficienza dei requisiti richiesti, la commissione stessa provvede a formularle insieme con le indicazioni di cui al precedente capoverso.
4. Scaduto il termine per la presentazione delle proposte di candidatura, Il Sindaco le trasmette, unitamente alla relativa documentazione, alla commissione consiliare perché entro il termine di 20 giorni effettui motivata selezione.
5. Trascorso infruttuosamente tale termine, il Consiglio comunale procede anche in assenza di selezione fa parte della commissione.
6. La nomina avviene a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune nella seduta immediatamente successiva a quella di elezione della Giunta.
7. Il Sindaco dà immediato avviso all'interessato, il quale entro 15 giorni dalla ricezione di tale avviso deve comunicare la propria accettazione dichiarando nel contempo l'inesistenza o la cessazione delle eventuali situazioni di incompatibilità.
8. Il difensore, prima del suo insediamento, presta giuramento nelle mani del Sindaco con la seguente formula:
«giuro di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere le mie funzioni al solo scopo del pubblico bene».
9. Il Consiglio comunale può valutare, previa intesa con i Comuni di Cavargna, S. Bartolomeo V.C., Cusino o con la Comunità Montana, che il difensore civico venga eletto di comune accordo dal Consiglio dei rispettivi Comuni o dal Consiglio della Comunità ed assolve le sue funzioni per tutti i cittadini della valle.

Art. 84

Incompatibilità e decadenza del difensore civico

1. Non può essere nominato difensore civico:
 - a) il titolare, amministratore, dirigente di istituzioni, enti pubblici o privati, associazioni, società ed imprese che abbiano rapporti contrattuali con il Comune o che comunque ricevano da esso a qualsiasi titolo sovvenzioni, contributi o vantaggi economici;
 - b) il titolare di incarichi professionali o di lavoro autonomo che comunque riguardino gli interessi dell'Amministrazione comunale;
 - c) chi riveste la carica di consigliere comunale, provinciale, regionale di parlamentare, di membro dell'U.S.S.L. o di segretario sezionale, cittadino, provinciale, regionale, nazionale di partiti che abbiano rappresentanti eletti nel Consiglio comunale;
 - d) i ministri di culto;
 - e) i componenti del comitato regionale di controllo;
 - f) gli assessori non consiglieri comunali, i dipendenti o il segretario del Comune o chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al 4° grado che siano amministratori, segretario.
2. Il difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere o per la sopravvenienza di una delle cause di incompatibilità indicate nel comma precedente. La decadenza è pronunciata dal Consiglio su proposta di uno dei consiglieri comunali. Può essere revocato per grave inadempienza ai doveri d'ufficio con deliberazione motivata del Consiglio, assunta con la stessa maggioranza necessaria per la nomina.
3. Salvi i casi di cui al comma 2, il difensore civico resta in carica per tutta la durata del Consiglio che lo ha eletto e fino alla elezione del successore ed ha diritto ad una indennità paria quella dell'assessore comunale.

4. Il difensore civico non può essere eletto per più di due mandati.

Art. 85

Funzioni del difensore civico

1. Il difensore civico:
 - a) può chiedere copia degli atti e notizie circa lo stato dei procedimenti;
 - b) può convocare i responsabili del procedimento per ottenere documenti, notizie, chiarimenti, senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio;
 - c) acquisisce tutte le informazioni utili, rassegna verbalmente o per iscritto il proprio parere al cittadino che ne ha richiesto l'intervento;
 - d) rassegna, in ordine ad eventuali disfunzioni o irregolarità, il proprio parere al responsabile del procedimento, dandone contestuale comunicazione al Sindaco o assessore competente per materia; segnala agli organi competenti le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrati; invita, in caso di ritardo, gli organi competenti a provvedere entro termini definiti a norma di legge o di regolamento;
 - e) può avanzare proposte e presentare segnalazioni, documenti o relazioni al Sindaco, al Consiglio comunale ed alla Giunta, che hanno l'obbligo di esaminarli entro 30 giorni e comunque nella prima seduta del Consiglio o della Giunta comunale successiva alla scadenza di tale termine;
 - f) presenta al Consiglio comunale, entro il mese di marzo, la relazione annuale sull'attività svolta, indicando le disfunzioni riscontrate, avanzando proposte intese al perseguimento di una maggiore imparzialità, trasparenza ed efficienza dell'azione amministrativa;
 - g) può chiedere il riesame di atti e provvedimenti qualora ravvisi irregolarità o vizi procedurali;
 - h) deve dare notizia all'autorità giudiziaria di tutti i fatti in cui ravvisi ipotesi di reato dei quali venga a conoscenza in ragione del suo ufficio.
2. L'Amministrazione ha obbligo di specifica motivazione se il contenuto dell'atto adottato non recepisce i suggerimenti del difensore civico.
3. La relazione di cui al comma 1, lett. f), è discussa dal Consiglio comunale entro 30 giorni dalla presentazione e viene resa pubblica.

Art. 86

Rapporto tra comune e libere forme associative

1. Il Comune favorisce con appositi interventi le forme associative e di cooperazione, le organizzazioni di volontariato, gli enti, i gruppi informali senza scopo di lucro aventi sede nel territorio comunale o ivi operanti nei settori di rilevanza sociale, culturale, educativa, artistica, sportiva, di tutela ambientale, di promozione dell'occupazione locale e nelle politiche giovanili nei limiti e con le modalità stabilite dal provvedimento di cui all'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dai regolamenti, senza distinzione di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
2. Gli interventi di cui al comma 1 possono consistere nell'erogazione di contributi in denaro, nell'attribuzione di vantaggi economici, nell'erogazione di sovvenzioni, nonché in apporti tecnico-professionali ed organizzativi.
3. Il Comune può stipulare con enti, associazioni, società cooperative e organizzazioni di volontariato operanti nei settori indicati al comma 1, convenzioni per una migliore e coordinata gestione di specifiche attività integrative e di supporto ai servizi comunali.

4. Le scelte amministrative del Comune di carattere generale, che incidono o possono produrre effetti sull'attività delle associazioni, devono essere precedute dall'acquisizione di pareri degli organi collegiali delle stesse che devono essere espressi in un termine massimo di 30 giorni dalla richiesta ai soggetti interessati.
5. E' istituito un albo, articolato per settori, ove vengono iscritti, a domanda, gli organismi associativi di cui al comma 1 che operano nel Comune. Nella domanda di iscrizione devono essere indicati: le finalità perseguite e la relativa attività, la consistenza associativa, gli organi, i soggetti dotati di rappresentanza ed ogni altro elemento idoneo ad identificare l'organismo associativo. Ivi compresi gli estremi di approvazione del proprio Statuto.
6. E' garantita l'autonomia e la libertà dei soggetti anzidetti rispetto al Comune.

Art. 87

Trasparenza e informazioni

1. Il Comune, per l'effettiva tutela dei diritti e degli interessi della collettività, assicura la trasparenza dell'azione amministrativa dandosi norme di condotta che delimitano il potere discrezionale, particolarmente con riferimento:
 - a) all'assunzione in servizio del personale garantendo adeguatezza ed obiettività di giudizio nella composizione delle commissioni giudicatrici, alla fissazione di un termine per la definizione delle procedure di concorso, alla più ampia pubblicità, agli avanzamenti in carriera del proprio personale dipendente;
 - b) al rilascio di licenze ed altre autorizzazioni di polizia solo in presenza di sicuri elementi che tutelino l'ordine e la fede pubblica;
 - c) alla concessione di contributi ed interventi assistenziali mediante atti caratterizzati da idonea ed adeguata motivazione in ordine alla corrispondenza a criteri, piani e programmi predeterminati e resi a tutti noti;
 - d) al rilascio ed al diniego di concessioni ed autorizzazioni, mediante predeterminazione di criteri obiettivi per l'esame delle domande e per l'emanazione dei provvedimenti che saranno resi pubblici anche se negativi, corredando questi ultimi di esauriente motivazione;
 - e) alla materia contrattuale, assicurando, nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti, la massima pubblicità e l'imparzialità dell'Amministrazione.
2. Nei rapporti tra l'Amministrazione comunale ed i cittadini, la trattazione delle pratiche aventi il medesimo oggetto segue strettamente l'ordine cronologico di protocollazione, salvo i casi di urgenza la cui disciplina è previamente regolata e resa pubblica.

Art. 88

Diritto di accesso e di informazione dei cittadini

1. Tutti i documenti amministrativi formati dall'Amministrazione comunale o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa o rientranti stabilmente nella sua disponibilità sono pubblici, con l'esclusione delle categorie di documenti sottratti all'a per espressa disposizione di legge o di regolamento. Sono ammessi, con atti del Sindaco, motivati, il differimento e la limitazione all'accesso nei casi e nei limiti stabiliti dall'art. 7 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dall'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dal regolamento.
2. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è riconosciuto ai cittadini per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, previa richiesta motivata rivolta all'Amministrazione comunale.

3. Tale diritto consiste nella facoltà di esaminare gratuitamente e di avere copia, a mero costo di riproduzione, dei documenti amministrativi richiesti, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo.

Art. 89

Interventi nel procedimento amministrativo

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenire, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.
2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi superindividuali.
3. Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.
4. Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.
5. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo pubblicazione all'albo pretorio o altri mezzi, garantendo, comunque, altre forme di idonea pubblicizzazione e informazione.
6. Gli aventi diritti, entro 30 giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del provvedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento.
7. Il responsabile dell'istruttoria, entro 20 giorni dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma 6, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale.
8. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivati nella premessa dell'atto e può essere preceduto da contraddittorio orale.
9. Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento, l'amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro 30 giorni, le proprie valutazioni sull'istanza, la petizione e la proposta.
10. I soggetti di cui al comma 1° hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il regolamento sottrae all'accesso.
11. La giunta potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

PARTE VII PRODUZIONE NORMATIVA

Art. 90

Statuto

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.
2. E' ammessa l'iniziativa da parte di almeno 1/3 dei cittadini elettori per proporre modificazioni allo Statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. Si

applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.

3. Lo Statuto e le sue modifiche, entro 15 giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

Art. 91 *Regolamenti*

1. Il Comune emana regolamenti:
 - a) nelle materie ad essi demandate dalla legge o dallo Statuto;
 - b) in tutte le altre materie di competenza comunale.
2. Nella materie di competenza riservata dalla legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.
3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.
4. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun consigliere ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dall'art. 75 del presente Statuto.
5. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.
6. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio: dopo l'adozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art. 92 *Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute*

1. Gli adeguamenti dello Statuto e dei regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nella legge 8 giugno 1990, n. 142 ed in altre leggi e nello Statuto stesso, entro i 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Art. 93 *Ordinanze*

1. Il Sindaco emana ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e regolamentari.
2. Il segretario comunale può emanare, nell'ambito delle proprie funzioni, circolari e direttive applicative di disposizioni di legge.
3. Le ordinanze di cui al comma 1 devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio. Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarli.
4. Il Sindaco emana altresì, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui al comma 2 dell'art. 38 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.

5. In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.
6. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al precedente comma terzo.

Art. 94

Norme transitorie e finali

1. Il presente Statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge. Da tale momento cessa l'applicazione delle norme transitorie.
2. Il Consiglio approva entro un anno i regolamenti previsti dallo Statuto. Fino all'adozione dei suddetti regolamenti, restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la legge e lo Statuto.